

REGOLAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1

FINALITA' E CRITERI GENERALI

1. L' A.C. organizza il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel comune di Sorrento ed iscritti alle scuole materne, elementari e medie inferiori.
2. Il servizio di trasporto scolastico è disciplinato dalla normativa vigente in materia nonché dalla L.R. della Campania n. 13 del 1 agosto 2011, tenuto conto che il Comune di Sorrento effettua il trasporto scolastico con spesa a proprio carico e attraverso l'indizione di apposito bando di concorso pubblico, l'imprenditore deve possedere i requisiti previsti dall'art. 3 della suddetta legge, oltre che quelli specificati nel bando.
3. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando il libero accesso alla scuola da parte di tutti gli alunni senza alcuna discriminazione.
4. Il presente regolamento disciplina il trasporto dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa degli alunni che frequentano:
 - la scuola dell'infanzia
 - la scuola primaria
 - la scuola media inferiore
5. il servizio sarà erogato agli alunni residenti nel comune di Sorrento secondo quanto stabilito nel seguente regolamento.

ART. 2

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico rientra nelle competenze del Comune, che nel prosieguo del presente regolamento verrà indicato anche come ufficio P.I.
2. Il servizio è soggetto a variazione e viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico e all'effettiva platea scolastica, anche alla luce delle evoluzioni normative governative, stabilito dal Ministero dell' Istruzione, dalla R.C. e dai consigli di Circolo /Istituto, concertato con gli organismi scolastici e con l'A.C. che detiene la competenza sui punti di erogazione.

ART. 3

DEFINIZIONE

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per **servizio di trasporto scolastico**: quella attività posta in essere da un imprenditore il quale, mediante autoveicoli atti a trasportare nove o più alunni, si obbliga a trasportare gli alunni dell' istituto scolastico ai punti di raccolta più vicini alle rispettive abitazioni dietro compenso versato dal comune organizzatore del servizio.
- b) Per **imprenditore**: la persona giuridica che:

1. sia associato in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, o in cooperativa dei servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 2. sia associato tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;
 3. sia ditta individuale o società di persone o di capitali in conformità alla normativa vigente;
- c) per **mezzi**: gli scuolabus rispondenti ai requisiti indicati dal decreto ministeriale 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni contenute nel Nuovo Codice della strada, nelle carte di circolazione relative ai veicoli e nell'autorizzazione per lo svolgimento del servizio.
Il Comune partecipa al servizio garantendo 3 scuolabus di sua proprietà, i quali vengono affidati al soggetto vincente dell'appalto. Tale soggetto dovrà garantire la manutenzione, il parcheggio e il gasolio, ed assicurare i relativi autisti. Inoltre sarà a carico del vincitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei 3 scuolabus. Per gli stessi scuolabus il vincitore della gara dovrà stipulare assicurazione per responsabilità civile con un massimale per danno alle persone di almeno 8.000.000,00 di euro.
Il vincitore della gara dovrà inoltre provvedere per gli stessi 3 scuolabus all'assicurazione contro furto e incendio.
- d) per **autorimessa** : si intende uno spazio, anche in cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

ART.4

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO LOCALE- ALBO COMUNALE

1. La gestione unitaria del servizio di trasporto scolastico su tutte le linee scolastiche è subordinata al rilascio, ai sensi della L.R. n. 13/2011, di apposita autorizzazione comunale che costituisce l'unico titolo legittimante l'erogazione del servizio a favore della collettività.
2. L' albo degli autoveicoli destinati all'attività sul territorio comunale è stabilito dall' A.C. con determina dirigenziale.

ART.5

REQUISITI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto scolastico è rilasciata dall'A.C. - Ufficio P.I. - alla ditta risultata aggiudicataria, a seguito di gara di appalto, del servizio di trasporto scolastico, secondo criteri concorsuali, proprio degli appalti pubblici.
2. Per poter ottenere l'autorizzazione è indispensabile il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Iscrizione all'albo regionale dei gestori del servizio di trasporto scolastico;
 - b. Disponibilità di una rimessa all'interno del comune;
 - c. Numero di mezzi necessario per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico richiesto dall'apposito bando;
3. Ogni imprenditore può essere titolare di una sola autorizzazione.

ART. 6

AUTORIZZAZIONE SPECIFICA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

1. L'autorizzazione specifica per il trasporto scolastico è riferita a veicoli immatricolati in uso di terzi con carrozzeria scuola bus esclusivamente per il trasporto scolastico di cui all'appalto aggiudicato ai sensi del precedente art.5.
L'autorizzazione è rilasciata alla ditta in relazione ai veicoli di cui abbia la disponibilità a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà d'acquisto (leasing).
2. Detta autorizzazione ha una validità temporale corrispondente alla durata dell'appalto e decade automaticamente allo scadere dell'autorizzazione.
3. E' ammesso il trasferimento dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) Cessione regolamentata dell'azienda;
 - b) Fusione o incorporazione di società;
 - c) Trasferimento, mortis causa, a favore di uno dei figli dell'autorizzato appartenenti al nucleo familiare.

ART. 7 **CONDUCENTI**

I conducenti dei veicoli adibiti per il trasporto scolastico di cui all'appalto, il cui titolo è dimostrato da apposita documentazione, devono essere dipendenti, titolari, soci o collaboratori familiari d'impresa, anche associate in consorzi, nonché attenersi quant'altro disposto dalle normative vigenti per la guida di scuola-bus.

ART. 8 **VEICOLI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO**

1. I veicoli autorizzati per il trasporto scolastico devono avere le caratteristiche previste dalla normativa vigente e , in particolare, i requisiti previsti dall'art. 2 lettere c della L.R. n.13/2011. In particolare essi devono essere sottoposti alla revisione annuale, prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 285/92.
2. Gli scuolabus immatricolati per trasporto scolastico devono inoltre:
 - a) Avere tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) Essere muniti di cronotachigrafo;
 - c) Essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - d) Essere allestiti in modo da assicurare un particolare confort ai passeggeri;
 - e) Essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, se immatricolati a partire dal 1.1.1992.
3. Dell'idoneità, nonché dell'efficienza degli automezzi, l'impresa aggiudicataria è costituita garante a tutti gli effetti civili e penali, nei confronti dell'Amministrazione Comunale e dei terzi trasportati.
4. Detti autoveicoli devono essere idonei alla circolazione e omologazione di cui all'art.75 del codice della strada (D. Lgs. N.285/92 e successive modifiche ed integrazioni), essere regolarmente immatricolati, a norma dell'art. 93 del medesimo codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare nel rispetto della destinazione ed uso di cui l'art. 82 e successivi del codice della strada nonché muniti dei documenti previsti dall'art. 180 del

codice, coperti da polizza assicurativa, art. 6 del Decreto Ministeriale del 20.12.91 n. 448 e/o di tutti i requisiti professionali prescritti dalla vigente normativa in materia.

ART. 9

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

1. Le modalità di esercizio del servizio sono specificate nel presente regolamento e nel capitolato per l'appalto del servizio.
2. Il rapporto Comune ditta addetta al trasporto scolastico, individuata previa gara di rilevanza pubblica, è regolato in ossequio a codesto regolamento e secondo le modalità previste nel capitolato d'appalto.
3. La ditta non percepirà alcuna tariffa dagli utenti del servizio, restando esclusivamente a carico del Comune organizzatore del trasporto, la corresponsione del compenso pattuito.

ART. 10

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SPECIFICA PER TRASPORTO SCOLASTICO

1. Ad avvenuta aggiudicazione del servizio, l'ufficio comunale competente, verificata la completezza della documentazione presentata in sede di gara o successivamente acquisita anche d'Ufficio e l'insussistenza delle cause impeditive, procede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di 30 (trenta) giorni.
2. In caso di accertamento negativo, l'Ufficio competente dà comunicazione alla ditta aggiudicataria.

ART. 11

ESERCIZIO PROVVISORIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

1. Salvo la perdita di uno dei requisiti indispensabili di cui all'art.3 comma 3 e all'art. della L.R. 13/2011, in caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della legge vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'attività di cui l'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 395/2000, di cui esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, all'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1.
2. L'esercizio provvisorio è consentito per un anno, prorogabile di ulteriore 6 mesi nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resi dall'impresa, l'autorità competente ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 395/2000.

ART. 12

STAZIONAMENTO

1. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa o in aree pubbliche debitamente autorizzate.
2. L'autorizzazione all'eventuale stazionamento su aree pubbliche deve essere connessa esclusivamente allo svolgimento del servizio trasporto scolastico per il Comune di Sorrento. Lo stazionamento su aree pubbliche può avvenire solo per i periodi di tempo immediatamente precedenti il carico degli studenti e con l'unico fine di evitare viaggi a

vuoto ai mezzi. In ogni caso nelle ore notturne non possono stazionare in tali aree pubbliche autorizzate.

ART. 13

OBBLIGHI E DIVIETI DEI TITOLARI E CONDUCENTI

1. I titolari delle autorizzazioni in capo a scuolabus autorizzati per il servizio specifico oltre a quanto indicato all'art. 3 lett. C, devono:
 - a) Mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - b) Tenere nel veicolo i documenti di circolazione e l'autorizzazione comunale originale;
 - c) Indossare abbigliamento decoroso e confacente al servizio prestato;
 - d) Depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, che non sia possibile restituire immediatamente, entro 3 giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore all'ufficio Pubblica Istruzione del Comune;
 - e) Comunicare all'ufficio Pubblica Istruzione l'intervenuto cambio d'indirizzo della residenza e della rimessa, nonché eventuali provvedimenti di sospensione della patente o ritiri della carte di circolazione, entro 24 ore dalla notifica dei provvedimenti stessi.
2. E' fatto divieto ai conducenti di tali scuolabus di:
 - a) Fumare o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;
 - b) Esporre messaggi pubblicitari non autorizzati dal Comune;
 - c) Consentire la conduzione del veicolo a persona estranea al servizio, anche se munita di patente idonea;
 - d) Trasportare passeggeri in piedi.

ART. 14

CONTROLLO DEI VEICOLI E VIGILANZA

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, i veicoli da adibire al servizio di trasporto scolastico sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente Regolamento. L'ufficio competente, per l'esercizio del controllo, si avvale della Polizia Municipale.
2. Il veicolo riscontrato privo delle caratteristiche previste dal presente Regolamento dovrà essere ricondotto a condizioni di idoneità, nel termine assegnato, sotto comminatoria di decadenza.

ART. 15

SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge, tutte le violazioni al presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 16.

ART. 16

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Per le violazioni al presente Regolamento, si applica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 113 della legge 689 del 24 novembre 1981 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 51,60 e € 516,00.

ART. 17

DIFFIDA

Il titolare dell'autorizzazione, qualora incorra, durante l'esercizio dell'attività, in una sanzione prevista dal presente Regolamento è soggetto alla diffida da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 18 **SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione è sospesa dal dirigente competente per un periodo di mesi 1 quando il titolare incorra nel provvedimento di diffida di cui all'art. 17.
2. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, il titolo deve essere riconsegnato all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'ufficio provinciale della MCTC.

ART.19 **MODALITA' E PROCEDURA DI VERIFICA DELL'IDONEITA' DEI SERVIZI E DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E SUOI EFFETTI**

Spetta all'ufficio Pubblica Istruzione la verifica del servizio attraverso il controllo diretto e con indagine di gradimento dello stesso.

Per quanto attiene la decadenza bisogna considerare:

1. La costata negligenza nella esecuzione del servizio, l'inosservanza delle norme del presente regolamento o gli eventuali disservizi provocati agli utenti, saranno contestati per iscritto alla Ditta alla quale saranno applicate le sanzioni che saranno previste e disciplinate dal bando pubblico di cui l'art. 4 della L.R. n. 13/2011,
2. E' disposta la decadenza dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:
 - a) Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo cause di forza maggiore debitamente comunicate;
 - b) Per mancato inizio del servizio nei termini stabili;
 - c) Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
 - d) Per morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi o i suoi legittimi sostituti non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a regolarizzare l'attività anche transitoriamente;
 - e) Al secondo provvedimento di sospensione;
 - f) Per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 13 precedente;
 - g) Per la perdita, durante la gestione del servizio, di anche uno dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge L.R. n. 13/2011 per ottenere l'autorizzazione;
 - h) In caso di fallimento o frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento e dall'atto di autorizzazione;
 - i) Il ripetersi delle infrazioni per le quali sono state formulate contestazioni per l'adempimento, come precisato al comma 1, agli obblighi previsti dal presente regolamento e dall'atto di autorizzazione;
 - l) In caso di abbandono del servizio, anche parzialmente e anche per cause di forza maggiore;
 - m) In caso di mancato impedimento di quanto prescritto all'art.8, comma 3 e 4, del presente regolamento;
3. L'Ente appaltatore ha facoltà, previa comunicazione scritta, di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione con tutte le conseguenze di legge che detta decadenza comporta, senza pregiudizio all'azione legale di risarcimento danni, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi il servizio in danno della ditta a cui potrà essere corrisposto il prezzo del servizio prestato sino al giorno della disposta decadenza.

REVOCA

- a) La revoca è disposta per motivi di interesse pubblico, in qualsiasi momento;
- b) Con la revoca dell'autorizzazione sorge nell'amministrazione il diritto di affidare il servizio alla ditta seconda in graduatoria, in danno del fornitore.

ART. 20

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà effettuarsi regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico ed ogni scuolabus operante dovrà essere messo a disposizione ogni giorno scolastico, gratuitamente, alle scuole, previa richiesta delle stesse, per gite e visite guidate con finalità educativa sulla penisola sorrentina.
2. Il punto di raccolta e l'elenco degli alunni da trasportare verranno comunicati alla ditta affidataria del servizio all'inizio dell'anno scolastico.
3. Il vettore ha l'obbligo di trasportare solo gli alunni che hanno diritto al trasporto e che risultano dagli elenchi consegnati alla ditta autorizzata dall'ufficio Pubblica Istruzione, sia ad inizio dell'anno scolastico che durante l'anno, qualora intervengano variazioni.
4. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune è manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità.
5. I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche.
6. La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sui veicoli, tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste.
7. Gli itinerari, sono articolati secondo percorsi e fermate che si estendono lungo le strade pubbliche o in uso pubblico o comunque, in situazioni non pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto, previo accordo con eventuali proprietari, anche in luoghi non pubblici.

ART. 21

BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni abitanti nel Comune e frequentanti scuola dell'infanzia, primaria e media inferiore.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere alla fruizione del servizio gli iscritti non residenti, subordinatamente ai primi.
3. Qualora il numero dei richiedenti il servizio trasporto sia superiore rispetto al numero dei posti disponibili, sarà data priorità ai residenti, come sopra specificato e, fra i residenti, a coloro che distano maggiormente dalla scuola in base alla loro abitazione.

ART. 22

MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. I genitori degli alunni interessati al servizio trasporto scolastico devono presentare domanda, prestampata, presso l'ufficio Pubblica Istruzione del Comune entro il 30 giugno.
2. Nell'apposita domanda il richiedente dovrà dichiarare di aver preso visione e di accettare le condizioni del Regolamento.

3. I moduli di richiesta sono scaricabili anche dal sito internet del Comune:
www.comune.sorrento.na.it

Art. 23 **PERSONALE**

1. Il personale presterà la propria opera nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza in materia di sicurezza dei lavoratori. La ditta affidataria è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità al servizio richiesto, del proprio personale.
2. All'inizio del servizio, l'impresa è obbligata a comunicare, formalmente al Comune – ufficio Pubblica Istruzione- i nominativi del personale impiegato nel servizio di guida.
3. Per il personale vigeranno le seguenti prescrizioni:
 - a) Dovrà essere a conoscenza degli itinerari, dei punti di fermata, degli orari di servizio;
 - b) Mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, comunicare al gestore, che provvederà a sua volta formalizzare, mediante comunicazione all'ufficio Pubblica Istruzione, fatti e circostanze che possono interferire a compromettere il buon andamento del servizio;
 - c) In caso di comportamento scorretto l'ufficio Pubblica Istruzione si riserva la possibilità di chiedere la sostituzione del personale resosi protagonista di tale episodio.
 - d) Di verificare che tutti gli alunni abbiano posto a sedere tenuto conto delle prescrizioni del codice della strada.
4. È onere dell'impresa dotare il personale di un distintivo visibile affinché sia evidente l'appartenenza all'organizzazione di gestione del servizio trasporto alunni.
5. L'ufficio Pubblica Istruzione avrà la possibilità di impartire direttive alla ditta in ordine allo svolgimento del servizio.

ART. 24 **NORME COMPORTAMENTALI**

Ogni utente dovrà tenere un corretto comportamento civile durante lo svolgimento del servizio trasporto scolastico tale da consentire e garantire l'incolumità degli stessi utenti. In particolare, seguendo criteri di sicurezza impartiti dall'accompagnatore e dovranno essere rispettate le seguenti norme:

- a) Prendere rapidamente posto a sedere;
- b) Posizionare lo zaino a terra o sulle ginocchia;
- c) Non disturbare i compagni di viaggio, l'accompagnatore e l'autista;
- d) Non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;
- e) Usare il linguaggio adeguato e non alzare il tono di voce;
- f) Non affacciarsi al finestrino;
- g) Rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa;
- h) Non tenere comportamenti scorretti e/o ineducati e/o lesivi degli altri alunni;
- i) Mostrare rispetto degli arredi e delle attrezzature dello scuolabus.

In caso di mancato rispetto delle regole di comportamento, l'ufficio Pubblica Istruzione, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato e alla istituzione scolastica. In relazione alla gravità dei comportamenti e dell'età degli alunni, l'ufficio Pubblica Istruzione, di concerto con le istituzioni scolastiche, può decidere la temporanea sospensione dell'alunno da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 10 giorni, fino a 30 giorni in caso di sospensione reiterate.

ART. 25
RAPPORTI COMUNE/ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Al fine di garantire una migliore organizzazione del servizio trasporto, la scuola dovrà comunicare in tempo utile l'orario che intende attuare nell'anno scolastico successivo a quello in vigore, in particolare gli orari di entrata e di uscita degli alunni sia per il tempo normale che per quello prolungato, se previsto.

ART. 26
PERCORSI

Le linee ed i percorsi sulle quali si svolge attualmente, fino alla consegna del plesso scolastico V.Veneto, il servizio trasporto sono le seguenti:

Scuola Media T. TASSO

- Percorso n. 1 Località Casarlano** – Belvedere Casarlano, Piazzetta Via Baranica;
- Percorso n. 2 Località Casarlano/Atigliana** – Incrocio Via Baranica, Via Atigliana;
- Percorso n. 3 Località Cesarano** – Piazzetta Cesarano, Via San Renato, Via S.Lucia;
- Percorso n. 4 Località Capo di Sorrento** – Bivio di Puolo, Via Capo;
- Percorso n. 5 Località Marina Grande** – Via del Mare, Via Parsano Vecchio;
- Percorso n. 6 Località Sottomonte** – C.so Italia, Via Rotonda, Via Correale;
- Percorso n. 7 Località Centro Storico** – P.zza Tasso, Incrocio Via Tasso;
- Percorso n. 8 Località Centro Storico** – Incrocio Via Tasso, P.zza Veniero;
- Percorso n. 9 Località Via degli Aranci** – Inizio Via degli Aranci, Incrocio Via S.Antonio
- Percorso n.10 Località Priora** – P.zzetta S.M. del Toro, Via Crocevia, Nastro Verde;
- Percorso n.11 Località Le Tore** – Via Pontone, Nastro Verde;

Si precisa che quando viene effettuato il tempo prolungato, programmato dal calendario scolastico, si effettueranno corse supplementari pomeridiane.

Scuola Elementare

- Percorso n. 1 Località Casarlano** – Belvedere Casarlano, Piazzetta Barania, Via Atigliana, Piazzetta Gangi per il plesso scolastico **T.Tasso**;
- Percorso n. 2 Località Casarlano** - Piazzetta Baranica, Belvedere di Casarlano, Via Atigliana, Piazzetta Gangi per il plesso scolastico **A.Lauro e Pastorale**;
- Percorso n. 3 Località Casarlano** - Piazzetta Baranica, Belvedere di Casarlano, Via Atigliana, Piazzetta Gangi per il plesso scolastico **Cattedrale**;
- Percorso n. 4 Località Cesarano** – Via S. Renato incrocio via S. Valerio, Piazzetta Cesarano, Via Cesarano per il plesso scolastico **T.Tasso**;
- Percorso n. 5 Località Cesarano** – Via S. Renato incrocio via S. Valerio, Piazzetta Cesarano, Via Cesarano per il plesso scolastico **A.Lauro e Pastorale**;
- Percorso n. 6 Località Cesarano** – Via S. Renato incrocio via S. Valerio, Piazzetta Cesarano, Via Cesarano per il plesso scolastico **Cattedrale**;
- Percorso n. 7 Località Centro Storico** – Piazza Tasso, C.so Italia, Via degli Aranci per il plesso **T.Tasso**;
- Percorso n. 8 Località Centro Storico** – Piazza Tasso, C.so Italia, Via degli Aranci, Parco Tasso per i plessi scolastici **A.Lauro e Pastorale**;
- Percorso n. 9 Località Capo di Sorrento e Marina Grande** – Bivio di Puolo , Piazzetta Capo, Via Capo, Via del Mare, Via degli Aranci, Parco Tasso per i plessi **A.Lauro e Pastorale**;

Percorso n. 10 Località Capo di Sorrento e Marina Grande – Bivio di Puolo , Piazzetta Capo, Via Capo, Via del Mare, Via degli Aranci per i plessi **T.Tasso e Cattedrale**;

Percorso n. 11 Località Priora – Via Pontone, Via Nastro Verde, Via Priora, Via Crocevia, Piazzetta S. Maria del Toro per il plesso **Q.Gugliucci**.

Si precisa che quando viene effettuato il tempo prolungato, programmato dal calendario scolastico, si effettueranno corse supplementari pomeridiane.

Scuola Materna

Percorso n. 1 Località Casarlano - Piazzetta Baranica, Belvedere di Casarlano, Via Atigliana, Via Cesarano per il plesso di **Cesarano**;

Percorso n. 2 Località Centro Storico – Piazza Tasso, C.so Italia, Marina Grande, Via degli Aranci, Parco Tasso per il plesso scolastico **A.Lauro**;

Percorso n. 3 Località Centro Storico – Piazza Tasso, C.so Italia, Marina Grande, Via degli Aranci, P.zza Ganci per il plesso scolastico **Cesarano**;

Percorso n. 4 Località Priora – Via Pontone, Via Nastro Verde, Via Priora, Via Crocevia per il plesso **Q.Gugliucci**.

ART. 27

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le norme del D.lgs. 395/2000 e relative disposizioni applicative nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia e le norme della L.R. n.13/2011.

2. Tutte le norme e i regolamenti di pari livello e di pari oggetto del presente si intendono abrogate e sostituite integralmente.